

## Ordinanza n. <u>14</u> del <u>07.07.2015</u> .

Oggetto: Ingiunzione.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il verbale 15/13 R.C. di accertata violazione del 28.02.2013, redatto dal Comando di Polizia Municipale di Mesagne (BR), in Mesagne (BR) alla via M. Svevo angolo via Marconi, il giorno 28.02.2013, a carico di:

RUTIGLIANI Fabio, nato a Terlizzi (BA) il 21.07.1977 e residente a Terlizzi (BA) alla via Mantova n. 8, per il seguente motivo: - "VIOLAZIONE DELLE ORDINANZE n. 8/96 e 172/97 – art. 28 comma 16 e art. 29 commi 2 e 3 D. Lgs. 114/98", perché quale titolare di Autorizzazione Amministrativa n. 349, settore non alimentare, tipologia B, rilasciata il 10.12.2005 dal Comune di Terlizzi (BA), effettuava la vendita di piante e fiori sulla predetta area pubblica, in zona interdetta alla vendita in forma itinerante, giusto Ordinanza n. 8/96 e n. 172/97;

Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 28 comma 16 e art. 29 commi 2 e 3 D. Lgs. 114/98;

Ritenuta provata, in base agli atti, la fondatezza dell'accertamento;

**Rilevato** che art. 28 comma 16 e art. 29 commi 2 e 3 D. Lgs. 114/98, prevede per la violazione in contesto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 3.098,00;

**Considerato** inoltre che per la violazione commessa possa equamente applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria di  $\in$  1.041,00, di cui  $\in$  1.032,00 per la sanzione amministrativa (pari al doppio del minimo della sanzione edittale) e di  $\in$  9,00 per spese e bollo;



**Constatato** che a tutt'oggi non risulta effettuata l'oblazione né presentato ricorso avverso il verbale n. 15/13 R.C. del 28.02.2013;

Viste le ordinanze sindacali n. 8/96 e n. 172/97;

Visti gli artt. 28 comma 16 e 29 commi 2 e 3 D. Lgs. n. 114/98;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il Decreto n. 19 del 03.03.2015 di nomina emesso dal Sindaco;

## ORDINA

Al sig. RUTIGLIANI Fabio, in premessa meglio generalizzato, di pagare quale sanzione amministrativa per la violazione di cui sopra la somma di  $\in$  1.041,00, di cui  $\in$  1.032,00 per la sanzione amministrativa (pari al doppio del minimo della sanzione edittale) e di  $\in$  9,00 per spese e bollo.

## INGIUNGE

Al sig. RUTIGLIANI Fabio, di versare la somma complessiva di € 1.041,00, di cui € 1.032,00 per la sanzione amministrativa (pari al doppio del minimo della sanzione edittale) e di € 9,00 per spese e bollo, a favore del Comune di MESAGNE cui spetta, a norma di legge, i proventi della violazione in questione, direttamente presso l'Ufficio di Polizia Municipale o con versamento sul c.c. postale nr. 12890729, intestato a COMUNE DI MESAGNE, UFFICIO CONTRAVVENZIONI, SPECIFICANDO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi.

La presente Ordinanza Ingiunzione è notificata al Comando Polizia Municipale di Mesagne (BR), alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, al sig. RUTIGLIANI Fabio, via



Mantova n. 8 – Terlizzi (BA) e pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito della Trasparenza di codesto Comune.

Si avverte che, contro la presente ordinanza ingiunzione, può essere proposta opposizione avanti:

- □ Al Giudice di Pace di Brindisi;
- □ Al Tribunale di Brindisi.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 22 – bis della Legge n. 689/1981.

La presente ordinanza diventa esecutiva decorso il termine per presentare opposizione al tribunale.

(Nota: In caso di temporanea assenza del destinatario e successiva seconda notifica, con il ritiro della raccomandata presso l'ufficio postale, le spese postali di cui sopra dovranno essere integrate con la ulteriore somma di Euro 3,25).

Dalla Residenza Municipale, lì 14 LUG 2015 .